

Commento relativo alla modifica dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Nel quadro della revisione del diritto in materia di derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) è stata sottoposta a una revisione totale, mentre l'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OlgM, RS 817.190.1) è stata riveduta parzialmente.

La revisione dell'OMCC ha in particolare rafforzato la responsabilità individuale dei cacciatori e il flusso di informazioni lungo la filiera alimentare. Grazie a una formazione approfondita nel campo dell'igiene alimentare, i cacciatori acquisiscono lo status di «persona esperta» e le conoscenze specialistiche necessarie per valutare autonomamente la selvaggina abbattuta. In questo modo si creano i presupposti per un'immissione sul mercato della selvaggina cacciata improntata alla responsabilità individuale.

Con la presente revisione dell'OMCC si intende recepire in particolare il postulato 17.3418 Vogler Permettere la macellazione in azienda anche per il consumo privato, approvato dal Parlamento. Il postulato incarica il Consiglio federale «di esaminare quali modifiche del diritto sulle derrate alimentari ed eventualmente di altri ambiti sono necessarie per permettere la macellazione in azienda anche per il consumo non privato». Pertanto la revisione stabilisce regole per la cosiddetta «uccisione in azienda per la produzione di carne» e «uccisione al pascolo per la produzione di carne». Si intendono disciplinare lo stordimento e il dissanguamento degli animali, ovvero la loro uccisione nell'azienda di provenienza come prima fase della macellazione. Un macello autorizzato situato nelle vicinanze e in cui viene completata la macellazione rimane al centro del processo di macellazione.

Inoltre l'OMCC è stata oggetto anche di altri aggiornamenti e precisazioni, ad esempio per quanto riguarda il controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza, il controllo autonomo dell'igiene nella macellazione da parte delle aziende e gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 2

L'OMCC non si applica alla macellazione destinata all'uso domestico privato; per quanto riguarda il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti, la deroga si applica solo se la macellazione avviene nell'effettivo di provenienza. È quindi necessario aggiungere che in caso di macellazione per uso domestico privato in futuro anche la trasformazione della carcassa dovrà avere luogo nell'effettivo di provenienza. Non appena la carcassa esce dall'effettivo di provenienza, la deroga in questione non è più applicabile. Inoltre, la disposizione è



integrata nel senso che l'OMCC non si applica neanche alla selvaggina cacciata personalmente per uso domestico privato.

Articolo 3 lettere a, f, m, n, q e r

Lettera a: all'elenco sono stati aggiunti i ratiti.

Lettera f: *concerne soltanto il testo francese.*

Lettera m: le unità di macellazione, criterio utilizzato per distinguere tra «grandi aziende» e «aziende con un'esigua capacità produttiva», sono definite secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (RS 916.341). A tale riguardo, nella lettera in questione è stata precisata l'età che gli animali devono avere per essere considerati agnelli e capretti.

Lettera n: *concerne soltanto il testo francese.*

Lettere q ed r: vengono definite l'uccisione in azienda e l'uccisione al pascolo per la produzione di carne degli animali nell'azienda di provenienza come fase a monte del processo di macellazione in un macello idoneo autorizzato situato nelle vicinanze.

Articolo 6 capoversi 3 e 6 lettera d

In base al diritto vigente, l'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione d'esercizio la frequenza massima di macellazione all'ora e al giorno per ogni specie animale o categoria di animali (animali giovani o adulti) autorizzata. Poiché per le aziende con un'esigua capacità produttiva l'indicazione della frequenza oraria spesso non è possibile, d'ora in poi nell'autorizzazione d'esercizio si dovrà indicare la frequenza all'ora o quella al giorno. L'autorizzazione d'esercizio deve inoltre specificare il numero annuo di animali di una determinata azienda di detenzione degli animali che il macello può sezionare dopo l'uccisione in azienda o al pascolo per la produzione di carne ai sensi dell'articolo 9a (cpv 3).

Inoltre, la disposizione deve essere modificata in modo che l'autorizzazione d'esercizio possa essere revocata anche in caso di gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali commesse ripetutamente nel macello (cpv. 6). Ne costituiscono in particolare un esempio lo stordimento o il dissanguamento insufficienti degli animali.

Titolo prima dell'articolo 7

Precisazione redazionale.

Articolo 9 capoverso 2 lettere a e c

La lettera a viene integrata con il termine «malato», poiché in alcune situazioni, oltre al bestiame infortunato devono essere storditi e dissanguati al di fuori di macelli autorizzati anche gli animali da macello malati, il cui trasporto fino al macello non è ragionevolmente attuabile. Il termine «macellazione» utilizzato ai sensi della legislazione vigente dovrebbe essere deliberatamente omesso in quanto il processo di macellazione è sempre completato in un macello autorizzato situato nelle vicinanze, il quale è il luogo centrale del processo di macellazione.

Lettera c: al di fuori dei macelli autorizzati, nel singolo caso saranno ammessi anche lo stordimento e il dissanguamento di animali (incl. selvaggina d'allevamento) nell'azienda di provenienza nel quadro di uccisioni in azienda o al pascolo per la produzione di carne (cfr. commento all'art. 9a).



Titolo dopo gli articoli 9 e 9a

L'uccisione in azienda per la produzione di carne ai sensi dell'articolo 3 lettera q deve essere ammessa per qualsiasi tipo di bestiame da macello. Al contrario, l'uccisione al pascolo per la produzione di carne dovrebbe essere consentita solo per gli animali della specie bovina, ad eccezione della selvaggina d'allevamento, per la quale è già praticata. Per quanto riguarda queste specie è più facile abbattere singoli animali della mandria rispetto ai suini e ai piccoli ruminanti, dove abbattere singoli animali sarebbe troppo stressante per il resto della mandria. Tuttavia, l'abbattimento a distanza di animali giovani di età inferiore a quattro mesi è associato a un elevato rischio di tiri mancati a causa delle loro dimensioni e delle attività vicino alla madre o ad altri vitelli e deve quindi essere rifiutato dal punto di vista della protezione degli animali. Di conseguenza, l'uccisione al pascolo per la produzione di carne dovrebbe essere consentita solo per gli animali della specie bovina di età pari o superiore a quattro mesi.

L'uccisione in azienda o al pascolo per la produzione di carne degli animali nell'azienda di provenienza è una fase a monte del processo di macellazione che si svolge in un macello autorizzato nelle vicinanze (cfr. modifica dell'art. 6 cpv. 3^{bis}). Le prescrizioni legali applicabili ai macelli per quanto riguarda l'uccisione degli animali si applicano quindi anche allo stordimento e al dissanguamento degli animali dell'effettivo di provenienza. L'uccisione al pascolo o in azienda per la produzione di carne necessita sempre di un'autorizzazione dell'Ufficio del veterinario cantonale competente, la cui concessione presuppone il rispetto di tutti gli aspetti della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Come nei macelli, devono essere rispettati i requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature (ad es. attrezzature sostitutive, manutenzione), alla competenza e la formazione del personale nonché all'igiene generale e deve essere verificato in modo tracciabile il successo dello stordimento e del dissanguamento. Ad esempio, non solo lo stordimento bensì anche il dissanguamento deve essere eseguito da una persona esperta di cui all'articolo 177 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1). Il trasporto nel macello vicino deve avvenire in tempi brevi (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c OIGM). La sorveglianza di un veterinario ufficiale è necessaria sempre per l'uccisione al pascolo per la produzione di carne e a campione per l'uccisione in azienda per la produzione di carne (cfr. la modifica dell'art. 53).

Articolo 19

Capoverso 1 lettere a e b: il vigente capoverso 1 lettera a è stato suddiviso nelle lettere a e b. La vigente lettera b diventa lettera c.

Capoverso 2: le analisi microbiologiche di cui al capoverso 1 lettera abis sono eseguite conformemente alle disposizioni del capitolo 7 dell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI; RS 817.024.1). Nell'articolo 69 capoverso 1 ORI si rinvia alla norma ISO «ISO 1859, Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs», che funge da procedura di riferimento per il prelievo di campioni dalle superfici dei settori di trasformazione e delle attrezzature. Pertanto nella OMCC il riferimento alla norma ISO è superfluo e può essere stralciato. L'indicazione della norma ISO 17604 quale procedura di riferimento per il campionamento delle carcasse va invece mantenuta.

Capoverso 3: precisazione redazionale.

Articolo 19a

In futuro, i laboratori che, su incarico delle aziende, eseguono le analisi microbiologiche (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. b) devono trasmettere i campioni in cui sono stati riscontrati ceppi di *Campylobacter* o di



salmonelle al laboratorio di riferimento competente¹. Le informazioni derivanti da queste analisi sono fondamentali per il monitoraggio delle resistenze agli antibiotici in Svizzera.

Articolo 28 capoversi 1 e 2^{bis}

Capoverso 1: in base al diritto vigente, il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell'effettivo di provenienza soltanto per i suini, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento. Per i ruminanti, nel quadro della lotta alla BSE/TSE questo tipo di controllo è stato invece espressamente vietato: è infatti probabile che un esame degli animali da macello nel loro ambiente familiare produca meno risultati anomali di un controllo effettuato in un macello, che costituisce invece un contesto insolito. Oggi il numero di animali da macello per cui sussiste un sospetto di BSE/TSE è però talmente esiguo che anche il nuovo regolamento sui controlli ufficiali² dell'UE consente nuovamente il controllo nell'effettivo di provenienza per tutti gli animali da macello. Pertanto anche in Svizzera si intende estendere nuovamente tale possibilità a tutto il bestiame da macello.

Capoverso 2^{bis}: se il bestiame da macellare è infortunato o ammalato ma comunque ancora trasportabile, il controllo nell'effettivo di provenienza deve avvenire tempestivamente per ridurre al minimo le sofferenze per gli animali interessati. I veterinari dell'effettivo nella maggior parte dei casi sono in grado di giungere prima in loco dei veterinari ufficiali che non sono del posto. Pertanto in futuro il controllo del bestiame da macello infortunato o ammalato potrà essere eseguito dal veterinario dell'effettivo, che attesterà l'idoneità alla macellazione e al trasporto degli animali in questione. Tale regola vige ad esempio in Francia. L'idoneità alla macellazione e l'idoneità al trasporto devono essere attestate nel certificato sanitario che accompagna gli animali al macello.

Articolo 38 capoverso 2 lettera h

In particolare, una buona collaborazione tra i macelli e il controllo delle carni è essenziale per i programmi di prelievo di campioni in corso di elaborazione, ad esempio il campionamento dei bovini nei macelli (RiBeS). La disposizione dovrebbe pertanto essere modificata in modo da imporre ai macelli non solo di assistere, ma anche di collaborare con il controllo delle carni all'esame delle carcasse e delle loro parti.

Articolo 44 capoverso 2

In base al diritto vigente, nei macelli per volatili e conigli l'ufficio veterinario cantonale competente può autorizzare il personale dell'azienda ad assumere parte dei compiti degli assistenti specializzati ufficiali addetti al «controllo degli animali da macello e al controllo delle carni», purché i collaboratori in questione abbiano assolto con successo la formazione di assistente specializzato ufficiale addetto al «controllo degli animali da macello e al controllo delle carni» (cpv. 1 lett. b)

¹ ZOBA, Institut für Veterinärbakteriologie dell'Università di Berna, Länggassstrasse 122, 3012 Berna.

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.



Se questi ultimi svolgono però solo attività ausiliarie, è sufficiente che il veterinario ufficiale competente provveda a formarli e aggiornarli regolarmente per i compiti specifici che eseguono. Tra le attività ausiliarie rientrano in particolare i lavori ripetitivi alla catena di montaggio quali lo scarto di animali morti.

L'obbligo di presenza dei veterinari ufficiali, precedentemente disciplinato al capoverso 2, deve essere spostato all'articolo 53 per motivi di sistematica.

Articolo 51 capoverso 3 lettera c

I precedenti del macello in materia di rispetto della legislazione sulle derrate alimentari non sono l'unico aspetto di cui tener conto nella valutazione dei rischi; lo stesso deve valere anche per gli aspetti della legislazione in materia di diritto sulle epizootie e sulla protezione degli animali. La disposizione dovrebbe pertanto essere integrata in modo che nella valutazione dei rischi si tenga conto anche del rispetto della legislazione in materia di epizootie e protezione degli animali.

Articolo 52 capoverso 3 lettera b nonché articolo 53 capoversi 1 lettera i e 2^{bis}

In caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne, occorre che sia presente in loco un veterinario ufficiale per sorvegliare l'abbattimento e il dissanguamento degli animali; nel caso dell'uccisione in azienda per la produzione di carne, la presenza deve avvenire a campione, ma almeno una volta all'anno per azienda (art. 9a cpv. 3 e art. 53 cpv. 1 lett. i). Al fine di evitare carenze di personale, i Cantoni potranno impiegare per questo compito anche veterinari non ufficiali, purché dispongano della qualifica necessaria (art. 52 cpv. 3 lett. b n. 2). La possibilità di affidare a veterinari non ufficiali ma sufficientemente qualificati il controllo degli animali da macello e delle carni in aziende con un'esigua capacità produttiva (art. 52 cpv. 3 lett. b n. 1) è invece già prevista dal diritto vigente.

Per motivi di sistematica, l'obbligo per i veterinari ufficiali di essere presenti per tutta la durata della macellazione, come precedentemente previsto all'articolo 44 capoverso 2, deve essere spostato all'articolo 53 (cpv. 2^{bis}). Si chiarisce inoltre che si applica solo alle grandi aziende. La presenza permanente di un veterinario ufficiale non è richiesta negli stabilimenti a bassa capacità. A causa del gran numero di aziende a bassa capacità in Svizzera, per motivi logistici non è possibile garantire la presenza di un veterinario ufficiale durante l'intero processo di macellazione.

Articoli 60 e 61

In futuro, i Cantoni potranno fissare gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni non solo per singolo animale, ma anche per kg di carne al termine della macellazione o in funzione del tempo impiegato (art. 60 cpv. 4). In alcuni casi, questo metodo contabile è già previsto per le grandi aziende dalla legislazione cantonale. Gli emolumenti minimi e massimi a cui i Cantoni si devono attenere rappresentano attualmente le consuete tariffe di calcolo e sono indicati nei capoversi 4–6. Inoltre, i Cantoni devono poter prevedere emolumenti per una visita nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina, un controllo degli animali da macello nell'azienda di provenienza e per la presenza di un veterinario ufficiale nella macellazione al pascolo. Gli articoli 60 capoverso 2 e 61 capoverso 1 fissano le relative tariffe massime.

Il controllo degli animali da macello e delle carni non è finalizzato soltanto alla sicurezza alimentare, ma include anche aspetti legati alla salute e alla protezione degli animali. La riscossione di emolumenti per scopi legati alla sicurezza alimentare è espressamente prevista nella legge sulle derrate alimentari (art. 58 cpv. 2 lett. e; RS 817.0). Per i controlli degli animali da macello e delle carni finalizzati all'esecuzione della legislazione sulle epizootie e sulla protezione degli animali, non possono invece essere riscossi emolumenti (art. 60 cpv. 1).



La modifica relativa all'età dei bovini da sei settimane a otto mesi nell'articolo 60 capoverso 4 si basa sulla modifica del regolamento sui controlli ufficiali dell'UE³ e agevola la classificazione realistica dei vitelli al momento della macellazione (cfr. commento relativo alla modifica dell'OIGM).

Per le attività veterinarie nell'ambito del controllo degli animali da macello e delle carni svolte al di fuori del normale orario di lavoro (lunedì-venerdì, 06.00-20.00), in base all'articolo 61 capoverso 2 i Cantoni possono fissare emolumenti più elevati, fino al doppio degli importi massimi stabiliti per gli emolumenti di base e il controllo di cui all'articolo 60 capoversi 2 e 4–6. Sotto il profilo materiale, i restanti capoversi dell'articolo 61 corrispondono ai capoversi 5 e 6 del vigente articolo 60 e all'articolo 61.

Modifica di altri atti normativi

Nell'ambito dell'ultima revisione⁴ dell'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408) sono state aggiornate le basi giuridiche per il Sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko). In Fleko vengono registrati e analizzati i risultati dei controlli degli animali da macello e delle carni effettuati dagli organi esecutivi cantonali. I dati servono alla Confederazione ai fini di monitoraggio del mercato e permettono di formulare affermazioni sullo stato di salute degli animali macellati. I relativi obblighi di registrazione sono definiti nell'articolo 57 capoverso 2 OMCC.

In «Modifica di altri atti normativi» si risolve un punto in sospeso dell'ultima revisione. Di fatto, la regolamentazione dell'accesso ai dati Fleko da parte dei macelli, di altri detentori di animali e di altri soggetti autorizzati attraverso la banca dati sul traffico di animali richiede il coinvolgimento degli ambienti interessati nel quadro di una procedura di consultazione. Tale procedura non è stata effettuata durante l'ultima revisione dell'O-SISVet a causa della lieve portata delle disposizioni modificate.

I macelli, gli altri detentori di animali e gli altri soggetti autorizzati non hanno accesso diretto alla Fleko, ma secondo l'articolo 20^{bis} O-SISVet possono consultare online i dati che li concernono relativi ai risultati dei controlli degli animali da macello e delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali. I relativi diritti di accesso sono disciplinati nell'articolo 16 dell'ordinanza BDTA (RS 916.404.1). Analogamente alla regolamentazione contenuta nell'articolo 20^{bis} O-SISVet, anche i diritti di accesso di cui all'articolo 16 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza BDTA vengono estesi di conseguenza.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La possibilità di effettuare uccisioni in azienda e al pascolo per la produzione di carne potrebbe comportare oneri aggiuntivi per gli organi cantonali di esecuzione. Per sgravarsi, essi possono però impiegare veterinari non ufficiali (purché dispongano della qualifica necessaria) per la sorveglianza delle

³ Cfr. nota a piè di pagina 2.

⁴ Modifica del 31 ottobre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019; (RU 2018 4543)



macellazioni al pascolo (art. 52 cpv. 3 lett. b n. 2); inoltre hanno la facoltà di riscuotere emolumenti per compensare tali oneri aggiuntivi.

In futuro, i Cantoni potranno fissare gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni non solo per singolo animale, ma anche per kg di carne al termine della macellazione o in funzione del tempo impiegato. Questa prassi si applicherà nei macelli di grandi dimensioni, poiché un conteggio per singolo animale non è praticabile né per gli organi esecutivi né per i macelli stessi. In effetti, già oggi alcune ordinanze cantonali sulle tasse prevedono la possibilità di conteggiare per kg o in funzione del tempo. Di conseguenza le modifiche proposte non comporteranno cambiamenti sensibili relativi alle tasse di macellazione.

Nel 2006, introducendo l'età massima di 6 settimane per i vitelli, è stata creata la possibilità di calcolare per gli animali a partire da 6 settimane di vita la tariffa prevista per i bovini, possibilità che però non viene sfruttata dai macelli, che calcolano piuttosto per i bovini più anziani gli emolumenti applicabili ai vitelli. Di conseguenza, in base all'adeguamento a 8 mesi dell'età dei vitelli non sono previste minori entrate dagli emolumenti per il controllo delle carni.

3. Ripercussioni sull'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.